



SEMPRE E SOLO UN SOL UOMO

Il vero inquisitore non picchia...

Parla, intimidisce, sorprende.

Il vero inquisitore sa che un buon interrogatorio o una sana e retta inquisizione non consiste nelle torture fisiche ma nelle sevizie psicologiche che seguono le torture fisiche (di quelle ne prova il vero piacere).

Sa che col corpo ridotto a un ammasso di piaghe l'interrogato sarà felice di rifugiarsi in qualcuno che lo tormenta con le parole e basta.

Sa che dopo tante sofferenze niente come l'annuncio pacato di altre sofferenze piegherà la sua resistenza fisica e morale.

Il vero inquisitore non si mostra mai coi personaggi della commedia che ha nome ***Persecuzione***: per rivelarsi aspetta che il sipario sia calato sul primo atto. Soltanto allora, come un regista che coordina il lavoro della sua troupe, egli interviene: graduando le domande con

pazienza, studiando le risposte con intelligenza, accettando i silenzi con civiltà. Tanto a lui non importa rivelazioni straordinarie o immediate. Gli interessano piuttosto piccole notizie con cui comporre il mosaico che gli consentirà di individuare i punti vulnerabili della sua vittima, provocare in lei senso di incertezza e di paura, infine l'abbandono totale.

Per questo quando l'inquisitore si presenta, non basta rifiutargli risposte. Bisogna rifiutargli anche il dialogo, ogni forma di dialogo, e tenere il cervello all'erta. Naturalmente è difficile: le torture fisiche diminuiscono il funzionamento cerebrale. Però è necessario sforzarsi se si vuole capire dove è giunta l'inchiesta, quel che hanno scoperto o non hanno scoperto.

Occhi e orecchi aperti, dunque...

...**E memoria** (1*), fantasia, perché l'inquisitore non ha fantasia: è un tipo che vede il potere come un fenomeno esterno, un cumulo di mezzi per conservare lo status quo senza affaticarsi nella problematica. Non che sia un cretino o un vanitoso assetato di gloria: spesso non è sollecitato nemmeno da ambizioni personali, si accontenta di essere uno sconosciuto appena autorevole e cioè di stare nell'anticamera del Potere.

(O. Fallaci, Un Uomo)

(1) Inquisitore - L'inquisitore fu una figura centrale nella repressione dei reati contro la fede (intesa anche quale fede di vita circa il come concepire la propria ed altrui esistenza... nella comune materia distribuita...) in quanto rappresentante del papa, che gli delegava il proprio potere di giudicare i colpevoli di eresia. Sono fondamentali anche i suoi rapporti con i vescovi, che avevano l'autorità ordinaria di perseguire gli stessi reati nella propria diocesi e con le autorità secolari, che erano indispensabili al funzionamento dei tribunali della fede. Le funzioni, l'attività e i rapporti degli inquisitori con le autorità ecclesiastiche e civili mutarono nel tempo ed ebbero caratteristiche parzialmente diverse nei vari territori dove operarono. In questa voce si cercheranno di delineare sinteticamente alcuni degli aspetti più rilevanti della*

figura dell'inquisitore, in modo da offrire un quadro di riferimento generale entro cui collocare le notizie e informazioni al riguardo che sono presenti in molte voci del Dizionario, senza voler entrare nel dettaglio delle questioni e pretendere di proporre tutta la storia del sistema inquisitoriale dal medioevo a oggi.

Gli uffici medievali dell'Inquisizione: poche e insicure sono le notizie sui primi inquisitori fornite da scarsi documenti e da brevi accenni presenti in alcune cronache. Risale al 12 giugno 1227 la nomina papale a cercatori e persecutori di eretici di Conrad von Marburg e dei suoi collaboratori. Non si trattava di un tribunale itinerante, ma di un gruppo di giudici delegati che sollecitava i vescovi a fare processi e premeva sulle magistrature secolari per l'esecuzione delle sentenze. Fino ad allora avevano proceduto nei delitti contro la fede i vescovi e, durante la crociata contro i catari in Linguadoca, dei legati pontifici, quasi tutti cistercensi.

***Gregorio IX** (1227-1241), pur continuando a sollecitare l'azione dei vescovi, decise di delegare sempre più ai frati domenicani il potere di agire come giudici speciali nei confronti degli eretici. Tra il 1231 e il 1238 nominò diversi inquisitori domenicani in Italia, in Francia, nel Regno di Aragona e in quello di Navarra.*

*Più tardi **Innocenzo IV** (1243-1254) con la lettera 'Cum super inquisitione' dell'8 giugno 1254 organizzò la rete inquisitoriale della Penisola italiana in otto distretti, che affidò in parte ai domenicani (Lombardia e Regno di Napoli) e in parte ai francescani (Marca Trevigiana, Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio).*

Molto scarsa e frammentaria risulta la documentazione superstite della loro azione. Notevole fu l'attività degli inquisitori in Linguadoca verso la metà del Duecento e oltre, della quale è rimasta invece una discreta documentazione. Inquisitori furono presenti in seguito anche in Inghilterra (per la repressione dei templari), in Polonia, in Portogallo e nei Paesi Bassi. All'inizio la designazione degli inquisitori rimase teoricamente in mano ai papi, ma poco a poco questo

potere fu lasciato ai superiori provinciali o locali degli Ordini mendicanti.

Gli inquisitori non ebbero sempre rapporti facili con i vescovi, che si vedevano limitare e talvolta contrastare la propria autorità giurisdizionale e neppure con le autorità secolari, non di rado poco disposte ad eseguire i loro ordini, soprattutto nei primi tempi. I giudici della fede non frequentavano scuole particolari: generalmente si formavano nei normali Studia dell'Ordine cui appartenevano, erano di solito maestri in Teologia e avevano una certa conoscenza del diritto canonico e civile.

L'inquisitore costruiva la sua 'cultura' sul campo, cominciando talvolta come vicario e venendo quindi istruito e iniziato ai suoi compiti da colleghi già esperti. L'età minima richiesta per rivestire l'incarico, stabilita da Clemente V al Concilio di Vienne (1311-1312), era di quarant'anni. Lo stesso Concilio regolò i rapporti tra inquisitori e vescovi con le norme della *Multorum querela*. La situazione non sempre chiara riguardo alle nomine, alle giurisdizioni territoriali, alla competenza sui delitti contro la fede, ai limiti di intervento dei singoli inquisitori, ma soprattutto le scarse comunicazioni fra delegante e delegati, in pratica una certa mancanza di regole e di comportamenti omogenei, che dominò per quasi tutto il medioevo, mutò in parte tra il XV e il XVI secolo con la centralizzazione dei tribunali della fede che avvenne in Spagna, Portogallo e Italia.

Inquisizione spagnola e Inquisizione portoghese: Il 1 novembre 1478 **Sisto IV** (1471-1484) con la bolla *Exigit sinceræ devotionis affectus* fondò l'Inquisizione spagnola, autorizzando i sovrani di Spagna a nominare, ma eventualmente anche a revocare o sostituire, tre inquisitori per ogni città o diocesi del loro territorio. Cinque anni dopo fu istituita all'interno dell'Inquisizione spagnola una gerarchia che moderava il potere concesso precedentemente. A capo dell'istituzione fu nominato dal papa su proposta del re un inquisitore generale. Si formò un Consiglio generale centrale composto da tre, cinque o talvolta sette membri, che

coordinavano i tribunali di distretto e nei quali nominavano da due a quattro inquisitori. Questi erano scelti, nella maggioranza dei casi, tra la piccola nobiltà: i giudici, in genere letrados, dovevano avere frequentato una delle università più prestigiose (Salamanca, Alcalá de Henares o Valladolid), terminati i loro studi in Diritto canonico e spesso anche civile nei sei Colegios Mayores e avere un'età di almeno quarant'anni, abbassata poi a trenta. Spesso iniziavano la carriera come procuratori fiscali e potevano passare man mano nelle sedi più prestigiose e talvolta entrare nel Consiglio della Suprema Inquisizione o ottenere un vescovado. Le loro competenze nella sede di distretto pare fossero minori di quelle dei loro pari grado operanti nell'Inquisizione romana e venivano regolate dalle istruzioni della Suprema emanate sin dai primi anni di attività del tribunale iberico. Non ci furono praticamente rapporti tra gli inquisitori e i vescovi nella gestione del tribunale.

Gli inquisitori normalmente risiedevano nella città principale e, a partire dall'inizio del Cinquecento, ogni anno dovevano effettuare la visita del distretto, pratica fortemente ridotta alla fine del secolo e nel primo Seicento. Essi si servivano stabilmente di commissari dislocati sul territorio per raccogliere informazioni e denunce e svolgere altre mansioni, con l'ausilio di vario personale e dei familiari.

Con la bolla **'Cum ad nihil magis'** emessa il 23 maggio 1536 da **Paolo III** (1534-1549) ebbe origine anche l'Inquisizione portoghese. In essa il papa nominava tre vescovi (di Ceuta, di Coimbra e di Lamego) come inquisitori generali e concedeva al re portoghese la nomina di un quarto, scelto fra i vescovi, i religiosi o il clero secolare, laureato in Teologia o in Diritto canonico. In realtà, a guidare il tribunale fu sempre un inquisitore generale soltanto, secondo un sistema che fu ufficializzato nel 1547 dalla bolla *'Meditatio cordis'*, che segnò la fine della fase di fondazione del Sant'Uffizio. La situazione degli inquisitori dei tre tribunali del regno (Coimbra, Évora e Lisbona), molti dei quali formati in Diritto canonico, fu regolata da istruzioni simili a quelle

dell'Inquisizione spagnola. A Goa, invece, dove fu attivo l'unico tribunale extraeuropeo, fu consistente anche il reclutamento di regolari. Anche nell'Inquisizione portoghese ebbero luogo le visite del distretto tra metà Cinquecento e metà Seicento, ordinate dal Consiglio generale.

Inquisizione romana: *con la bolla 'Licet ab initio' del 21 luglio 1542 Paolo III decise di accentrare a Roma il controllo della repressione dell'eresia protestante diffusa tra parecchi alti prelati e nelle diocesi italiane e organizzò la Congregazione del Sant'Uffizio, la cui giurisdizione avrebbe dovuto ricoprire tutta la cristianità con l'esclusione dei territori spagnoli e portoghesi, ma di fatto si limitò all'Italia e a poche altre zone. Il papa nominò una commissione di sei cardinali inquisitori, cui attribuì i più ampi poteri, annullando ogni esenzione e privilegio. I cardinali delegavano i loro poteri a dei frati domenicani o francescani laureati in Teologia ed esperti in Diritto canonico, di età superiore ai trent'anni, scelti all'inizio dai superiori dei loro Ordini. Nei decenni successivi la nomina degli inquisitori venne sottratta lentamente ai superiori degli Ordini e fu effettuata direttamente dalla Congregazione, anche se probabilmente gli Ordini fornivano i nominativi di coloro che ritenevano più adeguati a tale compito. Nella maggioranza delle sedi locali gli inquisitori erano domenicani, mentre erano minori conventuali nel Granducato di Toscana e nella provincia del Santo nella Repubblica di Venezia (con l'eccezione della città di Venezia dal 1560 in poi). A Malta erano invece ecclesiastici secolari, che ricoprivano contemporaneamente l'incarico di nunzio apostolico....*

[\(Dizionario storico dell'Inquisizione\)](#)

Il potere totalitario oppressore è il suo Dio (con lui anche ex nazisti quanto comunisti); il modello che egli ha dell'ordine è la simmetria delle croci in un cimitero.

In tale simmetria si incasella, lui stesso, senza discutere: non può immaginare nulla di nuovo o di diverso. Il nuovo e il diverso lo spaventano. Devoto quanto un prete a sistemi

già collaudati, divinizza i regolamenti e vi obbedisce nel modo in cui obbedisce ai banali canoni dell'eleganza: abito blu, camicia bianca, cravatta blu.

Il vero inquisitore è un uomo lugubre (2*). Filosoficamente è il vero fascista assommato al nazista, privo di colore che serve tutti i fascismi (e ne diventa docile strumento), tutti i totalitarismi, tutti i regimi purché servano a mettere gli uomini in fila come croci in un cimitero.

Lo trovi ovunque vi sia un'ideologia, un principio assoluto, una dottrina che proibisca all'individuo di essere se stesso.

L'inquisitore si dichiara idealista ma odia gli ideali. Ha uffici in ogni contrada della Terra, capitoli in ogni volume di storia, ieri serviva i tribunali dell'Inquisizione cattolica (a caccia di cani!) e del terzo Reich, oggi serve la caccia alle streghe delle tirannie orientali e occidentali, di destra e di sinistra.

Egli è eterno, onnipresente, immortale....

E mai umano... Più bestia che uomo...

Forse si innamora, all'occorrenza piange e soffre come noi, forse ha un'anima. Ma, se ce l'ha giace dentro una tomba così profonda che per disseppellirla ci vorrebbe un bulldozer, o un trattore.

(Oriana Fallaci, Un Uomo)

(2) Come durante il medioevo, gli inquisitori non frequentavano scuole particolari, ma imparavano il loro mestiere sul campo, talvolta iniziando la carriera in qualità di vicari, ma ciò non rappresentava una regola. Una volta eletti, veniva loro consegnata una patente da parte della Congregazione, raggiungevano la sede loro assegnata, pubblicavano in genere un editto di fede e iniziavano l'attività.*

Nei primi quarant'anni di funzionamento del Sant'Uffizio romano gli inquisitori non godettero generalmente di effettiva autonomia giuridica, dato che nei casi finora studiati in modo sistematico i vescovi o i loro vicari influenzarono più di quanto avrebbero fatto dopo l'opera del tribunale. Sul piano economico e logistico, gli inquisitori

all'inizio dipendevano dal convento che li ospitava e dagli ordinari, che fornivano i luoghi dove celebrare i processi, i cancellieri per redigere gli atti processuali, come pure i messi giurati e la polizia per eseguire le citazioni, le perquisizioni e gli arresti. Ugualmente di proprietà vescovile o conventuale furono nei primi tempi le carceri, che cominciarono poi a essere costruite dagli inquisitori con i propri fondi.

Per tutta l'età moderna non mancarono i conflitti con le sedi conventuali, perché gli inquisitori (che a volte erano anche priori) suscitavano la gelosia degli altri frati del chiostro, occupavano locali spesso spaziosi e godevano di ampie eccezioni al rispetto della regola. Altri conflitti con i poteri civili vennero innescati dalla presenza di familiari e patentati. Solo con i papati di Pio V (1566-1572) e del successore Gregorio XIII (1572-1585) gli inquisitori iniziarono a godere di entrate proprie che, negli anni, portarono anche a una parità effettiva fra i due giudici di fede (ordinario e delegato) nell'attività giudiziaria. Pio V infatti dotò di una pensione perpetua almeno le sedi di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Ceneda, Cremona, Faenza, Genova, Mantova, Milano, Novara, Parma, Pavia, Pisa, Vercelli, Verona. Gregorio XIII garantì delle entrate fisse derivanti da pensioni agli uffici di Belluno, Capodistria, Faenza, Padova e Rimini, mentre concesse dei benefici alle sedi di Alessandria, Asti, Bergamo, Firenze, Novara, Udine e Vicenza. Negli anni successivi il papato continuò ad assegnare sia pensioni sia benefici.

Alla fine del Cinquecento gli inquisitori locali erano finanziariamente autonomi, ma il tribunale continuò a essere composto e gestito da due giudici, l'inquisitore e l'ordinario, che decidevano assieme quali denunce dovevano trasformarsi in processi informativi, quali processi informativi in processi formali, decretavano il modo di condurre le cause, l'eventuale comminazione della tortura e stabilivano la sentenza con le relative pene.

Nei primi decenni di funzionamento del Sacro Tribunale gli inquisitori furono molto probabilmente mobili sul territorio

della loro giurisdizione. Solo nel corso del **primo Seicento** pare che essi assumessero le funzioni prevalenti che il diritto assegnava loro nella repressione dell'eresia rispetto all'autorità dei vescovi, cominciarono a nominare dei propri vicari foranei nei paesi più importanti e a risiedere più stabilmente nella città principale del territorio loro assegnato.

Gli inquisitori non avevano obblighi procedurali se non quelli dovuti alla prassi e alle disposizioni inviate per lettera dalla Congregazione nei casi particolari: non esisteva infatti nessuna istruzione organica e neppure un manuale ufficialmente avallato, ma solo dei testi giuridici più o meno autorevoli e delle raccolte di ordini impartiti dalla Congregazione in seguito a richieste dei singoli inquisitori. Sui poteri, compiti e privilegi dell'inquisitore e sulle sue relazioni con il vescovo, i commissari del Sant'Uffizio, i superiori dell'Ordine, le autorità secolari, i propri vicari, consultori, notai ecc., danno indicazioni quasi tutti i manuali, come ad esempio quello di Cesare Carena nel *Titulus quintus*. 'De apostolicis inquisitoribus', dove in 112 paragrafi viene trattata sia l'Inquisizione romana sia quella spagnola.

Come risulta da studi fatti sulla documentazione archivistica, nella conduzione del processo formale i giudici della fede seguivano diversi modelli di interrogatorio: uno molto ridotto per i testimoni, normalmente uno semplice per gli imputati, inteso a verificare gli indizi già emersi, più raramente uno complesso e approfondito per gli imputati, con la proposta di nuovi argomenti. Nelle procedure sommarie, pare molto utilizzate nel Sei e Settecento, in teoria non ci dovrebbero essere state domande, se non per facilitare la confessione volontaria dell'imputato e fargli rivelare i complici.

Gli inquisitori locali comunicavano alla Congregazione, attraverso le lettere, i casi più rilevanti o difficili, e ricevevano da parte del cardinale segretario indicazioni e ordini stabiliti dai cardinali inquisitori e talvolta dal papa nelle sedute del mercoledì e del giovedì. Quanto funzionasse la centralizzazione dei controlli è un problema ancora discusso e in fase di revisione, perché in realtà ci sono

ancora pochi studi sistematici condotti contemporaneamente sui processi e sulle lettere.

***Gli inquisitori inoltre** erano soggetti al controllo da parte della Congregazione non solo sul piano procedurale, ma anche su quello finanziario: dovevano infatti inviare ogni anno una relazione dello stato economico del loro ufficio, con tanto di inventario, comprendente i costi e i ricavi relativi all'anno solare precedente. Ci furono comunque degli sforzi da parte della Congregazione per omogeneizzare i comportamenti degli uffici periferici, in cui talvolta i giudici si macchiarono di abusi procedurali o di corruzione: nel 1578 per esempio fu inviata una importante lettera circolare, Ordini generali quali si devono osservare inviolabilmente da tutti l'inquisitori, ufficiali fiscali et notari nelle cause del Sant'Uffizio sotto pena della privatione degl'uffici et d'altre pene ad arbitrio dell'illustrissimi e reverendissimi signori cardinali generali inquisitori, in cui furono uniformate le spese processuali a carico del Sant'Uffizio periferico e quelle a carico degli imputati.*

Nel 1611 fu inviata un'altra circolare contenente gli Ordini da osservarsi dagli inquisitori: si trattava di disposizioni concernenti i comportamenti che i giudici dovevano assumere nel periodo in cui ricoprivano l'incarico. L'ufficio non aveva una scadenza prefissata e gli inquisitori più meritevoli agli occhi di Roma potevano essere promossi in sedi più prestigiose, a capo di una diocesi, in incarichi di Curia, nella rete delle nunziature, nella stessa Congregazione.

Carriere particolarmente brillanti ebbero gli inquisitori di Malta. Vi furono anche figure di giudici della fede che ascesero fino al papato: il primo fu Marcello Cervini (Marcello II, 1555), ma i più famosi furono Gian Pietro Carafa (Paolo IV, 1555-1559), Michele Ghislieri (Pio V, 1566-1572) e Felice Peretti (Sisto V, 1585-1590).

In seguito una notevole parte dei papi provennero dalle file dell'Inquisizione o dell'Indice fino alla metà del Settecento, e in alcuni casi anche oltre: Urbano VII Castagna (1590), Innocenzo IX Facchinetti (1591), Paolo V Borghese (1605-

1621), Innocenzo X Pamphili (1644-1655), Alessandro VII Chigi (1655-1667), Clemente X Altieri (1670-1676), Alessandro VIII Ottoboni (1689-1691), Innocenzo XII Pignatelli (1691- 1700), Clemente XI Albani (1700-1721), Clemente XII Corsini (1730-1740), Clemente XIV Ganganelli (1769-1774), Pio VIII Castiglioni (1829-1830), Gregorio XVI Cappellari (1831-1846), Benedetto XVI Ratzinger, in precedenza prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede (2005-vivente nel 2010).

Con l'abolizione delle tre Inquisizioni moderne alla fine del Settecento e nei primi decenni dell'Ottocento gli inquisitori locali scomparvero, eccetto che nello Stato pontificio, dove furono nominati fino al 1880 anche dopo il passaggio al Regno d'Italia. L'attività di controllo del dissenso religioso non fu generalmente ripresa dai vescovi, ma venne svolta per tutto il mondo cattolico dalla Congregazione del Sant'Uffizio, che assunse ufficialmente questo nome nel 1908 e venne riformata nel 1911. Alla fine del Concilio ecumenico Vaticano II, con il 'motu proprio *Integrae servandae*' di Paolo VI del 7 dicembre 1965, è stata trasformata nella Congregazione per la Dottrina della Fede, con propri scopi, procedure e strutture. La Congregazione comprende tre sezioni: dottrinale, disciplinare e matrimoniale, è diretta dal prefetto, coadiuvato dal segretario, dal sottosegretario e dal promotore di giustizia ed è attualmente costituita da 23 cardinali, arcivescovi e vescovi di 14 nazionalità, assistita da 33 consultori e fatta funzionare da 37 vari ufficiali stabili (nel 2009).

[\(A. Del Col per il Dizionario storico dell'Inquisizione\)](#)